INTRODUZIONE ALLO STUDIO

DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO

LEZIONI DUE

DELL' AVVOCATO

DOTT. DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI

DOCENTE LIBERO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

NELLA R. UNIVERSITA' DI PAVIA

PAVIA

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FUSI

1860

LEZIONE I.ª

(1.° Decembre 1860).

Del Diritto Internazionale, delle Scienze affini od ausiliarie ad esso, e del metodo della sua trattazione.

I.

Nozione e natura del Diritto Internazionale, ed oggetto speciale del Corso.

L'idea del DIRITTO INTERNAZIONALE O DELLE GENTI nel senso moderno è diversa da quella che annettevano i Romani al loro *Jus Gentium*, ed importa indicarne fin da principio la differenza per evitare le confusioni sul senso delle parole e le opinioni erronee che potrebbero derivarne. Il *Diritto Naturale* pei Romani era la legge che natura insegna a tutti gli animali: *Jus Naturale est quod natura omnia animalia docuit (Ulpiano);* il *Diritto delle Genti* era quello che la ragion naturale stabi-

lisce fra gli uomini: *Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque Jus Gentium (Gaio);* il *Diritto Civile* era quello che ogni Stato costituisce per se stesso: *Quod quisque populus ipse sibi Jus constituit id ipsius proprium est vocaturque Jus Civile (Gaio).* Il Diritto Naturale quindi era per essi la legge della natura fisica, il Diritto delle Genti corrispondeva al Diritto Naturale moderno, il Diritto Civile comprendeva tutto il Diritto particolare dello Stato e quindi così il pubblico come il privato. Vero è bensì che talvolta sotto il nome di Diritto Naturale abbracciavano i principii di giustizia universale: *Quod semper aequum ac bonum est Jus dicitur ut est Jus Naturale (Digesto, De Just. et Jure);* e che il loro *Jus Gentium* non era un Diritto astratto e filosofico puramente come il Diritto Naturale moderno ma piuttosto il complesso dei principii di Diritto ch'essi ritenevano comuni a tutti i popoli dietro l'osservazione delle comuni usanze. Ma in qualunque modo tale concetto era diverso da quello del Diritto delle Genti nel senso moderno detto anche e più propriamente Diritto Internazionale. Ciò che noi intendiamo sotto questo nome era regolato presso i Romani in qualche modo dal *Jus Feciale: Belli quidem aequitas sanctissime populi romani feciali iure praescripta est (Cicerone).*

Per dimostrare ad un tempo la differenza fra il concetto romano e il concetto moderno del Diritto delle

Genti e per precisare la nozione di questo Diritto in relazione a quella del Diritto Privato e del Diritto Pubblico, dobbiamo ora stabilire alcune premesse. L'attributo essenziale dell'uomo è la *libertà,* attributo, che si deduce dall' idea della *personalità* inerente all' uomo stesso, e che costituisce la fonte di ogni diritto individuale. La personalità e la libertà degli altri uomini sono i limiti della nostra attività giuridica. Il Diritto quindi risulta dall' armonica coesistenza degli esseri dotati di personalità e di libertà. Ma l' uomo non vive rispetto ai suoi simili in uno stato di segregazione in cui ciascuno operi ed agisca da se e per se unicamente; egli vive di fatto in uno stato di associazione cogli altri uomini, dalla quale associazione vengono particolarmente atteggiati e modificati i suoi rapporti. Sorge quindi a lato della persona fisica o dell' *Individuo* un ente collettivo, una persona morale, lo *Stato.* L'origine filosofica della Società Civile o dello Stato è nella sua necessità in ordine all' umana natura, la quale necessità viene dinotata col nome di *Legge di socialità.* Riesce perciò inutile il ricercare come storicamente questa Società sorgesse dal momento che essa esiste realmente e necessariamente. Ma questa stessa Legge di socialità che stringe gli uomini nel civile consorzio e mantiene in vita gli Stati impelle eziandio ad una associazione più estesa fra loro questi diversi enti collettivi che sorgono dall' unione degli uomini. Ciò non vuol

dire che sia possibile o desiderabile una Società universale od una colleganza molto estesa degli Stati fra loro, nella quale Società o colleganza si fondessero insieme gli Stati particolari. È questo un punto che viene posto in chiara luce dalla Filosofia Politica, dalla Storia, e dall' Economia Politica, le quali dimostrano come sia impossibile e come sarebbe in ogni evento disastrosa l'attuazione di una tale teoria. È però certo che la Legge di socialità e la tendenza al perfezionamento proprie dell' uomo individualmente preso sono comuni agli uomini collettivamente presi e personificati negli Stati, e che debbono quindi aver luogo fra questi delle relazioni.

Ecco pertanto sorgere chiara la principale divisione del Diritto secondochè si consideri nelle diverse specie di rapporti che si verificano, data l'esistenza delle diverse Società Civili o Stati. Il Diritto in genere può definirsi *il complesso delle norme regolatrici gli umani rapporti.* In ispecie esso si tripartisce secondochè contempla *le relazioni dei cittadini fra loro*, o *quelle del cittadino collo Stato o col Governo* che ne è la necessaria personificazione, ovvero *quelle fra Stato e Stato, fra Nazione e Nazione.* Il complesso delle norme regolatrici i rapporti dei cittadini di uno Stato fra loro costituisce il Diritto Privato; il complesso delle norme regolatrici i rapporti fra i cittadini di uno Stato e lo Stato a cui appartengono ovvero fra il Popolo ed il Governo costi-

tuisce il Diritto Pubblico; il complesso delle norme regolatrici i rapporti fra Stato e Stato, fra Nazione e Nazione costituisce il Diritto Internazionale. Ed ecco giustificato quanto ho asserito da principio, che il concetto del Diritto delle Genti è per noi diverso dal concetto romano del *Jus Gentium.* E fu appunto per togliere le ambiguità e nel tempo stesso per offrire una più precisa denominazione che l' inglese giureconsulto Zocch sostituiva all' appellativo di *Jus Gentium* o Diritto delle Genti adottato dai primi trattatisti della nostra Scienza quello di *Jus inter Gentes* o Diritto fra le Genti, locchè consigliò pure il cancelliere D' Aguesseau, e più tardi Geremia Bentham usò il titolo di Diritto Internazionale = *International Law* = che oggi è generalmente adottato.

Precisata in tal modo la nozione del Diritto Internazionale, vediamo quale ne sia la natura o con altre parole quali ne siano i fondamenti. Non è questo il luogo da versare intorno alla questione che si è lungamente ed acremente agitata fra i seguaci della *scuola filosofica* e quelli della *scuola storica* intorno alla natura del Diritto in genere ma più particolarmente del Diritto Civile; ma gioverà nondimeno l' accennare il punto cardinale delle loro divergenze per conoscere il nesso esistente fra queste e quelle che dividono gli scrittori di Diritto Internazionale e per poter quindi appigliarci ad una opinione atta a spiegare egualmente ed unifor-

memente la natura ed i fondamenti del Diritto in ogni sua parte e cioè tanto del **Diritto Privato**, quanto del **Diritto Pubblico** e del **Diritto Internazionale.** Se questi infatti non sono che altrettanti rami od altrettante Sezioni del Diritto, egli è necessario ritenere che la loro natura sia uniforme e che identici ne siano i fondamenti. La *scuola filosofica* del Diritto lo considera come un principio di razionalità universale basato all' umana natura ed applicabile invariabilmente a tutti i popoli ed in tutte le età; ritiene quindi che il *Diritto Naturale o filosofico* basti da se a sciogliere tutte le questioni ed a regolare tutti i casi, come pure a compilare Leggi ottime per qualunque popolo e in qualunque tempo; desidera la *Codificazione* del Diritto come mezzo di generalizzazione dei principj razionali, e giudica della bontà od imperfezione del Diritto positivo secondochè si conforma all' archetipo ideale o se ne discosta. La *scuola storica* non vede nel Diritto che il risultato della coscienza popolare in una data epoca e in un dato luogo, costituente un elemento della vita intima delle Nazioni, vario e mutabile infinitamente al pari degli altri elementi, quali la lingua, i costumi, la scienza, che concorrono ad informarlo ed a modificarlo; combatte quindi l' opinione dell' onnipotenza dei Legislatori, e riguarda la *Consuetudine* come precipua fonte del Diritto, il quale passa dappoi naturalmente e necessariamente nella *Legislazione*, e quindi nella *Scien-*

za; laonde la *Codificazione* non può precedere la formazione del Diritto, ed osterebbe al suo naturale sviluppo se fatta in epoca od in condizioni non opportune. La maggior parte dei giuristi ritiene ai giorni nostri che ambedue queste maniere di considerare il Diritto siano troppo esclusive e che sia quindi necessario il seguire un sano eclettismo, riconoscendo bensì esservi nel Diritto un elemento vario, mutabile, progressivo, ma altresì un elemento universale, assoluto, ed eterno, o con altre parole un *elemento storico* ed un *elemento filosofico;* essere reale il processo additato dalla scuola storica nello svolgimento del Diritto a traverso le tre fasi della *Consuetudine*, della *Legislazione* e della *Scienza;* ma presiedere a questo naturale e reale svolgimento alcuni sommi principii, alcune ragioni ultime, che l' intelletto discopre e che costituiscono il campo della Filosofia del Diritto; essere quindi bensì imprudente ed inconsulta l' opera di coloro che pretendessero di riformare radicalmente ed improvvisamente il Diritto nella sua parte accidentale, locale, nazionale, o storica in senso legittimo, ma doversene inculcare invece la riforma in quella parte che costituisce il campo dei principii filosofici, universali, assoluti ed eterni, in quanto essa discordi apertamente da tali principii.

Venendo ora a parlare del Diritto Internazionale in ispecie, io credo che possano schierarsi anche gli Scrit-

tori di questa Scienza in tre classi corrispondenti alle tre scuole ora indicate. Havvi infatti una prima classe di scrittori che ripongono il fondamento del *Diritto delle Genti* esclusivamente nel *consenso delle Nazioni*, e negano esistere un *Diritto delle Genti filosofico* che le obblighi vicendevolmente; havvene una seconda, la quale ripone il fondamento del *Diritto delle Genti* esclusivamente nei *principii di ragione* basati alla natura della Società esistente tra le varie Nazioni, ed esclude invece l'esistenza di un diverso *Diritto delle Genti positivo*, il quale supporrebbe un'autorità legislativa e giudiziaria che non esiste al di sopra di esse; ve n'ha infine una terza la quale riconosce bensì l'esistenza di un *Diritto delle Genti filosofico*, da essa detto anche *necessario*, ma ammette pur quella di un *Diritto delle Genti volontario* che è una modificazione del primo basata o sulla volontà *presunta* delle Nazioni (*volontario* in senso stretto) o sulla *tacita (consuetudinario)* o sulla *espressa (convenzionale)*, benchè più esattamente il *volontario* non costituisca una *specie* ma piuttosto il *genere* di cui il *consuetudinario* ed il *convenzionale* sarebbero le *specie*. Se v' ha un caso in cui la via di mezzo sia la più sicura e la vera, egli è per avventura nelle grandi questioni in cui le passioni e gli interessi sogliono dividere i contendenti e trascinarli fuori del retto sentiero. Io non esiterò quindi a dichiararvi che per me il Diritto Internazionale, del pari che il Diritto

in genere ed il Diritto Privato e Pubblico in ispecie, consta di *due elementi*, l' uno *assoluto* e l' altro *contingente*, o, con altre espressioni, l' uno *filosofico* e l' altro *storico*; che tale Diritto storicamente si svolge nelle due fasi della *Consuetudine* e della *Scienza*, non essendogli propria la fase della *Legislazione*, la quale suppone un' autorità costituita che non esiste sovra le Nazioni indipendenti; che quindi, come gli altri rami del Diritto esso può essere studiato o trattato sotto un *triplice aspetto*, o nei sommi *principii* di *Filosofia del Diritto* applicati ai rapporti internazionali, o nella *Storia* degli sviluppi e delle vicende a cui andò soggetto, o nello *stato* suo attuale o pratico; donde sorgono tre diversi ordini di ricerche il Diritto Internazionale filosofico, lo storico, ed il pratico. Il Diritto Internazionale filosofico appartiene propriamente alla Filosofia del Diritto, il Diritto Internazionale storico alla Storia del Diritto, il Diritto Internazionale pratico allo Stato attuale od alla Statistica del Diritto.

Il Diritto Internazionale moderno o dell' attualità è l' *oggetto* speciale dei nostri studii ed io prenderò quindi ad esporvelo nel Corso delle nostre conferenze, non già isolandolo dalla Filosofia e dalla Storia ma rischiarandolo ed illustrandolo coi principj dell' una e colle lezioni dell' altra, ed additando insieme i punti in cui esso si allontana dagli eterni principj della giustizia ed i progressi desiderabili pel suo perfeziona-

mento. Le *fonti dirette* a cui dovremo attingere sono due, la *ragione* cioè costituente l' *elemento filosofico* e l' *uso o la consuetudine* costituente l' *elemento storico*. I *trattati* internazionali non hanno propriamente il carattere di fonte diretta del Diritto Internazionale generale, ma quello semplicemente di *Convenzioni* stipulate fra pari e pari, e quindi tale Diritto appartiene alla specie del *Jus non scriptum*. Ciò non pertanto i *Trattati* costituiscono una *fonte indiretta* del Diritto Internazionale generale in quanto attestano i principii seguiti dalle parti contraenti nella loro stipulazione, come costituiscono una seconda *fonte indiretta* le *Opere degli Scrittori della Scienza.*

II.

Scienze affini od ausiliarie.

Stabilite la nozione e la natura del Diritto Internazionale e l' oggetto speciale dei nostri studi, esaminiamo brevemente le relazioni che passano fra la nostra Scienza e quelle che le sono più strettamente *affini od ausiliarie*, le quali a mio avviso sono cinque, la Filosofia e la Storia del Diritto, il Diritto positivo pubblico e privato dei varii Stati, la Filosofia Politica, e l' Economia Politica. Volendo allargare la sfera delle affinità si potrebbero annoverare altre Scien-

ze ancora, poichè in ultima analisi la Scienza è una, nè le varie parti in cui essa viene distinta debbono considerarsi altrimenti che come un effetto della limitazione dell' umano ingegno il quale trovò più opportuno di adottare siffatte partizioni per agevolarne a se stesso la cognizione o come punti speciali di vista sotto cui fu considerata nell' impossibilità di abbracciarla sotto tutti i punti simultaneamente. Avvenne nella coltura scientifica ciò che si osserva in ogni specie di lavoro cui si applichi l' umana attività; ne furono cioè divise le varie parti o funzioni fra più persone o più categorie di persone che si dedicarono specialmente alle singole parti o funzioni così divise, e si raggiunse con ciò una maggiore e più rapida perfezione in ciascuna di esse. Ma tale divisione non toglie che vi sia un anello di congiunzione fra le varie Scienze e che alcune di esse siano più particolarmente affini fra loro. Il notare i punti di contatto che una Scienza ha colle altre negli argomenti in cui si manifesta la loro connessione e lo sceverare nelle questioni i diversi punti di vista sotto cui possono essere considerate ed i diversi princìpii che possono quindi e debbono anzi invocarsi per la loro soluzione, è ufficio che dovrebbe costantemente adempiersi per darne una conveniente e perfetta trattazione. Ecco perchè nei limiti che ci sono assegnati dal nostro scopo passiamo a considerare le Scienze più particolarmente affini alla nostra esponendo

il rispettivo loro oggetto, la relazione che hanno colla nostra, e chiarendo così l'indole e l'estensione dei sussidii che possono e debbono prestarsi reciprocamente.

La prima di tali Scienze è come abbiamo detto la FILOSOFIA DEL DIRITTO. Se il Diritto consta di un *elemento filosofico*, è indubitato che dovrà esistere e dovrà studiarsi la Scienza di questo elemento filosofico del Diritto, qualunque sia la sfera delle relazioni giuridiche a cui si voglia più particolarmente applicarsi. Ecco sorgere la FILOSOFIA DEL DIRITTO detta anche DIRITTO NATURALE, RAZIONALE, O FILOSOFICO, che indaga ciò che v' ha di assoluto, di universale, di immutabile nelle idee del Diritto e della Giustizia in generale e nelle loro speciali applicazioni alle più importanti istituzioni, astrazion fatta da tutto ciò che in tali idee e in tali istituzioni havvi di contingente, di particolare, di transitorio, in una parola di storico. Da tale nozione della FILOSOFIA DEL DIRITTO apparisce come spetti ad essa l'indagare tanto il principio generale del Diritto, quanto le sue principali applicazioni nell' ordine privato, nell' ordine pubblico, e nell' ordine internazionale; ed è perciò manifesto che il DIRITTO INTERNAZIONALE FILOSOFICO non è altro che una sezione della FILOSOFIA DEL DIRITTO, e che, mentre da un lato la FILOSOFIA DEL DIRITTO non avrebbe compiuta la sua missione se non si occupasse anche dei sommi principii regolatori dei

rapporti delle Nazioni fra loro, in una trattazione speciale del Diritto Internazionale filosofico non si potrebbe a meno di risalire ai principii della Filosofia del Diritto in genere e del Diritto Privato e Pubblico in ispecie i quali sono necessarii per la soluzione delle più importanti ricerche. La relazione pertanto che passa fra la Filosofia del Diritto e il Diritto Internazionale filosofico è quella del contenente al contenuto; e quella che passa fra essa e il Diritto Internazionale storico e pratico è la stessa che passa fra questi e il Diritto Internazionale filosofico, la relazione cioè di comunanza nell' oggetto delle ricerche che però viene rispettivamente considerato sotto un diverso punto di vista.

La seconda delle Scienze affini al Diritto Internazionale abbiamo detto essere la Storia del Diritto. Se il diritto consta di un *elemento storico* e se esso si va sviluppando con un processo storico graduale, è certo di suprema necessità il conoscerne la Storia. Non può certo essere contestato che la Storia del Diritto sia stata trattata da sommi giuristi nelle età passate; ma fu specialmente ad opera della moderna scuola storica del Diritto che tali studii furono portati all' altezza cui sono ora pervenuti. Benchè i giuristi di quella scuola siansi occupati più particolarmente del Diritto Privato e del Diritto Pubblico dei popoli più famosi dell' antichità, come lo attestano i lavori pubblicati sul

Diritto mosaico, sul *greco*, sul *romano*, sul *germanico*; pure l'importanza della Storia del Diritto è incontrastabile per qualunque parte del Diritto stesso e quindi anche pel Diritto Internazionale. Ciò è reso manifesto dai lavori sulla Storia di questo Diritto di cui siamo in possesso. Se la Storia del Diritto in generale non deve trascurare alcun periodo del suo svolgimento, e se deve abbracciare non solo la Storia delle *Fonti*, ma quella altresì della *Scienza*, delle *istituzioni*, dei *costumi*, di tutti insomma gli *elementi sociali* di cui risulta od a cui si rannoda il Diritto; ella deve d'altra parte abbracciare nella sua sfera come la Storia del Diritto Privato e del Diritto Pubblico così pur quella del Diritto Internazionale. Ecco come la Storia del Diritto Internazionale non sia altro che una parte della Storia del Diritto in generale.

La terza delle Scienze affini al Diritto Internazionale abbiamo detto essere il Diritto positivo dei singoli Stati, che appartiene allo stato attuale od alla Statistica del Diritto e che è un prodotto della Filosofia e della Storia. Esso si distingue in privato ed in pubblico, il primo dei quali contempla, come abbiamo enunciato da principio, i rapporti dei cittadini dello Stato fra loro ed il secondo i rapporti dei cittadini collo Stato. Quello abbraccia così il *Civile* che il *Commerciale*, benchè in un senso più lato lo si possa comprender tutto sotto il nome di *Diritto Civile*, che

in un senso ancor più esteso significherebbe tutto il Diritto proprio di uno Stato, come appunto intendevano i Romani. Questo abbraccia il *Diritto Costituzionale*, il *Diritto Amministrativo* (di cui è un ramo il *Finanziario*), il *Diritto Penale*, e il *Diritto Processuale*. Nella Legislazione degli Stati conviene contemperare il principio individuale col principio sociale che debbono essere armonizzati insieme; v' hanno quindi anche nel Diritto Privato delle disposizioni d' *ordine pubblico* che modificano lo *stretto diritto individuale* in vista della migliore convivenza civile e del bene generale; ma conviene distinguere il Diritto pubblico dalle disposizioni di *ordine pubblico* ora accennate e che si riferiscono al Diritto privato. Il Diritto Ecclesiastico è indipendente dal Diritto dello Stato, o Civile in senso lato; esso appartiene ad un ordine diverso di azioni e di cose, e nelle sue relazioni col Diritto dello Stato esso cadrebbe nella sfera del Diritto Esterno, che abbraccierebbe così i rapporti fra Nazione e Nazione come quelli fra la Chiesa e lo Stato e cioè fra la Società Religiosa e la Società Civile. Infiniti sono gli argomenti in cui il Diritto Internazionale si trova in relazione colle varie parti del Diritto positivo degli Stati, come sarebbe col *Diritto Civile* dove regola la capacità giuridica degli stranieri, il loro diritto di possedere, di contrattare, di succedere; col *Diritto Commerciale* dove regola la capacità agli atti di commercio

e specialmente a quelli che si riferiscono al commercio di mare; col *Diritto Processuale Civile e Commerciale* per ciò spetta l'esecuzione delle Sentenze pronunciate in estero Stato; col *Diritto e Processo Penale* per la punibilità degli stranieri e per l'estradizione dei delinquenti; col *Diritto Costituzionale* per ciò che riguarda la facoltà di conchiudere Trattati; col *Diritto Amministrativo* per riguardo alla emigrazione ed alla immigrazione e per riguardo alle norme finanziarie sul commercio estero. Ecco pertanto la necessità di ricorrere nello studio del Diritto Internazionale pratico alle Legislazioni positive dei diversi Stati; come dall'altro lato è indispensabile il ricorrere ai principj del Diritto Internazionale per completare la cognizione del Diritto Privato e Pubblico dei singoli Stati.

La quarta Scienza affine al Diritto Internazionale è la Filosofia Politica detta anche Scienza Politica o di Stato. Essa è la Scienza che da i principii secondo cui condurre gli Stati al conseguimento del loro scopo, *del perfezionamento cioè o del benessere fisico, morale, intellettuale degli individui che li compongono mediante la tutela dei diritti.* Questa Scienza è fra quelle i cui confini sono tuttora inesattamente determinati e per la sua vastità e complessività non fu ancora compiutamente trattata. Non si può certamente negare che le singole parti di essa o la maggior parte delle medesime siano state svolte profondamente dagli Scrittori

che se ne occuparono; ma alcune parti non furono ancora convenientemente trattate e il maggior difetto che si lamenta è la mancanza di una coordinazione delle varie parti di questa Scienza in un sistema complessivo che tutte le abbracci e le faccia convergere ad unico scopo, la guida pratica od il principio di condotta degli Stati in tutte le loro attinenze. È certo che la *Politica Costituzionale* è una parte della Filosofia Politica, come ne sono parti la *Politica Legislativa,* la *Politica Amministrativa,* e la *Politica Internazionale (Scienze della Costituzione, della Legislazione, della Amministrazione, e della Diplomazia);* ma ciò che più importa di fare e che dovrebbe farsi ai nostri giorni si è l'abbracciare queste diverse parti della Scienza in una completa e coordinata trattazione, basandola ad un tempo ai principj di equità e di giustizia, alle leggi dell' organismo sociale, all' esperienza del passato, ed alle condizioni attuali, e quindi all'*Etica,* al *Diritto,* all'*Economia Politica,* alla *Storia* ed alla *Statistica.* Dalla quale nozione della Filosofia Politica, quale viene da noi concepita, emerge com' essa sia collegata a tutti i rami del Diritto e com'essa incontri nella vastità delle sue ricerche tutte le istituzioni e relazioni giuridiche, appartengano esse alla sfera del Diritto Privato, del Diritto Pubblico, o dell' Internazionale. Essa è in qualche modo una sezione delle Scienze Giuridiche, e, basandosi ai principii filosofici del Diritto ed alle con-

dizioni storiche e statistiche ossiano positive di esso, avvia al prudente e graduale suo perfezionamento; ed in questo senso è collocata da alcuni fra le Scienze del Diritto la sua Politica. Benchè pertanto tutte le parti della Filosofia Politica stiano in relazione colla Scienza del Diritto, a noi importa di segnalare la particolare relazione che passa fra quella parte della Filosofia Politica che si dice Internazionale od anche Scienza Diplomatica e quella parte del Diritto che forma soggetto delle nostre indagini. Il Diritto Internazionale, sotto qualunque aspetto lo si consideri, ricerca il *principio giuridico* delle relazioni internazionali; la Politica Internazionale ricerca il *principio di convenienza o di opportunità*. Questa è ad un tempo la differenza e l'affinità delle due Scienze, dalla quale affinità scaturisce l'importanza dei sussidii che si prestano a vicenda.

L'Economia Politica è la quinta ed ultima delle Scienze affini al Diritto Internazionale, a cui abbiamo accennato. L'Economia Politica è la Scienza della produzione e distribuzione della ricchezza o del benessere generale. Essa è una Scienza propria dell'età moderna, non potendo darsi il nome di Scienza ai pochi principii sparsi nelle opere dei filosofi e dei politici dell'antichità e del Medio Evo. Sono noti i sistemi principali che furono seguiti in Economia Politica, il mercantile (detto anche proibizionista, di cui è una modificazione

il protezionista), il fisiocratico o agricolo, e l'industriale o del lavoro. Sono note l'eccentricità del primo di questi sistemi, l'importanza della scuola fisiocratica, che può dirsi la prima manifestazione della Scienza propriamente detta, e la vittoriosa confutazione del suo principio fatta da Adamo Smith, vero padre dall'Economia Politica. Al giorno d'oggi sono generalmente riconosciuti i principii, che il *lavoro* umano è la fonte principale della produzione, ma che esso si vale ed approfitta degli *agenti cosmici* o forze della natura, e delle anteriori produzioni accumulate ossia del *capitale;* che l'umana attività è sempre produttiva sia che si applichi a raccogliere i prodotti del suolo o della natura, a dare ad essi nuova forma, a trasportarli da un luogo all'altro, o ad agevolarne in qualsiasi modo la circolazione; che debbe quindi attribuirsi eguale efficacia produttiva all'industria *agricola* od *estrattiva,* alla *manifatturiera* o *trasformatrice,* alla *vetturale* o *traslocatrice,* ed alla *commerciale* propriamente detta, abbandonata l'esclusività dei sistemi anteriori. Si è poi fatto evidente come la ricchezza o il benessere o il perfezionamento della Società non consista solo nella produzione dei beni *materiali,* nell'ottenimento dei godimenti fisici, ma si estenda ai beni così detti *immateriali,* a quei beni cioè che più particolarmente si riferiscono all'intelletto ed al cuore, e in tal modo si estese il campo della Scienza e la si ha degnamente sollevata

dalle accuse non sempre giuste che le vennero fatte di essere troppo sensualista. La particolare attenzione che fu posta oltrechè alla *produzione* della ricchezza alla sua *distribuzione* ha compiuto il trionfo della Scienza ed ha servito di solenne smentita ai suoi detrattori. Ma l' Economia Politica è intimamente connessa col Diritto, e l' *elemento economico* entra in tutte le relazioni e istituzioni così del Diritto Privato che del Pubblico e dell' Internazionale. E parlando qui solamente del Diritto Internazionale, è evidente che le Nazioni hanno fra loro dei rapporti, alcuni dei quali sono strettamente economici, e forse sono questi i più importanti. Il regime del commercio internazionale basa evidentemente ai principii dell' Economia prima ancora che a quelli del Diritto. Il principio della *libera concorrenza*, che anche nelle Legislazioni positive degli Stati si va ora gradualmente attuando, è il risultato ultimo della Scienza Economica, e tale principio applicato alla circolazione o al commercio prende il nome di *libero scambio* e di *libertà di commercio*. Il Diritto Internazionale s' incontra necessariamente con questo principio dove si occupa delle relazioni fra Stato e Stato in ordine al Commercio, delle Leghe Doganali, dei Trattati Commerciali, e del sistema finanziario degli Stati sul commercio estero. L' intimo rapporto che passa fra l' Economia Politica e il Diritto in genere fu già dimostrato fra noi da Romagnosi e da

Rossi ed ultimamente da Minghetti; e quello fra l'Economia Politica e il Diritto Internazionale si fa chiaro da se tostochè si rifletta come il professore Ferrara divisasse un nuovo metodo di trattazione della Scienza Economica considerando i diversi fenomeni nelle tre diverse ipotesi *individuale, sociale*, e *internazionale*, considerando cioè dapprima l'attività umana isolata, quindi nello stato di associazione civile, e per ultimo nelle relazioni fra Stato e Stato. È quindi indubitato che nella trattazione del Diritto Internazionale sarebbe sommo difetto l'isolarlo dai principii dell'Economia Politica e il non basarsi ad essi negli argomenti che vi hanno riferimento.

III.

Metodo d'insegnamento.

Esposte la *nozione* e la *natura* del Diritto Internazionale, e veduto essere *oggetto* particolare delle nostre ricerche il Diritto Internazionale pratico, moderno, o dell'attualità, dedotto dalla *ragione* e dall'*uso*, in relazione alle *Scienze affini* ed in particolare alla Filosofia ed alla Storia del Diritto Internazionale, quale sarà la divisione della materia da seguirsi nel nostro insegnamento?

Varie furono le divisioni del Diritto Internazionale

che si desunsero dal suo contenuto ossia dalla varietà degli oggetti a cui esso può riferirsi. Fu diviso in Diritto Internazionale di Pace e di Guerra, secondochè considera i rapporti delle Nazioni in istato di pace o in istato di guerra; in Pubblico e Privato, secondochè considera i rapporti fra Nazione e Nazione ovvero i principii sui conflitti delle Leggi di Stati diversi; fu trattato anche il Diritto Internazionale Marittimo come distinto dal Diritto Internazionale Generale.

Noi crediamo di attenerci essenzialmente al sistema di Heffter, che ci sembra il più scientifico, e divideremo il nostro Corso in tre parti, trattando

nella I Parte il Diritto Internazionale di Pace,
nella II Parte il Diritto Internazionale di Guerra,
nella III Parte il Diritto Diplomatico.

La I Parte sarà divisa in tre Sezioni, la I *delle Persone e dei loro rapporti fondamentali* (in cui discorreremo delle *Nazioni o Stati* e dei loro rapporti fondamentali, e dei rapporti dei *sudditi di Stati diversi*), la II *dei Beni* (in cui discorreremo del *Dominio Internazionale* e della *Libertà del Mare*), la III *delle Obbligazioni* (in cui discorreremo precipuamente dei *Trattati Internazionali*). La II Parte sarà divisa parimente in tre Sezioni, la I *dei mezzi di difendere e rivendicare i diritti fra gli Stati*, la II *della Guerra*, la III *della Neutralità*. La III Parte sarà finalmente divisa anch'essa in tre Sezioni, la I *degli Agenti Diplomatici*, la II *delle*

Negoziazioni ed altre funzioni diplomatiche, la III *dei Consoli e delle loro funzioni.*

Noi prescindiamo pertanto dalla classificazione del Diritto Internazionale in Pubblico e Privato, come prescindiamo dalla trattazione separata del Diritto Internazionale Marittimo, ed eccone le ragioni. Sotto il nome di Diritto Internazionale Privato intendono alcuni moderni trattatisti *il complesso dei principii sui conflitti delle Leggi di Stati diversi*, siano esse *di Diritto Civile, di Diritto Penale, o Processuali.* Ora egli è un principio riconosciuto dall' universalità dei Giuristi che il *Diritto Penale* e le *Leggi Processuali* non appartengono al *Diritto Privato* ma al *Diritto Pubblico.* Inoltre il Diritto Internazionale contempla rapporti d'un ordine speciale e distinti così dai privati come dai pubblici, esso non è nè Diritto privato, nè pubblico, ma internazionale; nè influisce punto a mutare la sua natura la circostanza che i rapporti internazionali si possano riferire alla Costituzione, alla Diplomazia, al Commercio, alla Guerra, oppure alla Legislazione o Giurisdizione Civile o Penale. Ecco perchè noi crediamo più proprio il prescindere da questa divisione del Diritto Internazionale in pubblico e privato e il chiamarlo tutto semplicemente Diritto Internazionale, comprendendo i principii che vengono abbracciati sotto il titolo di Diritto Internazionale Privato in parte sotto il titolo dei *Diritti delle Nazioni* concernenti la *Legisla-*

zione e la *Giurisdizione*, ed in parte sotto il titolo dei *Diritti dei sudditi di Stati diversi.* Quanto al Diritto Internazionale Marittimo, esso pure forma parte del Diritto Internazionale Generale, quale noi lo abbiamo designato, e se alcuni Scrittori ne trattarono separatamente raggruppando in una speciale trattazione gli argomenti del Diritto Internazionale che si riferiscono al *Mare*, non hanno con ciò inteso di stabilire propriamente una nuova classificazione del Diritto Internazionale, ma di svolgere secondo i loro fini uno *speciale argomento* della Scienza. In una parola il Diritto Internazionale secondo il nostro Programma comprende tutti gli argomenti che sono da altri assegnati al Diritto Internazionale Pubblico, al Privato, ed al Marittimo, benchè noi non accogliamo una tale classificazione.

Prima però di farci ad esporre il Sistema del Diritto Internazionale Moderno crediamo necessario di tracciare brevemente in altra speciale Lezione lo svolgimento storico del Diritto Internazionale e della Scienza del medesimo per fornire con ciò almeno un indirizzo a chi bramasse di attingere maggiori cognizioni nelle *Collezioni dei Trattati* e nelle *Opere degli Scrittori*.

Crediamo poi nostro debito l' enunciare lo *scopo ultimo e finale* a cui tende la nostra Scienza ed i *principii fondamentali* a cui essa deve, a nostro avviso, basarsi per raggiungerlo od almeno per approssimarsi ad esso.

La libertà, l'ordine, la sicurezza formano lo scopo del Diritto in generale. Nei rapporti delle Nazioni fra loro la libertà, l' ordine e la sicurezza costituiscono la *pace*. La *pace* quindi è lo scopo ultimo del Diritto Internazionale, ed uno stato di pace durevole e possibilmente perpetua è l' ideale a cui esso deve costantemente mirare. Da ciò i progetti di alcuni filosofi e pubblicisti amici dell' umanità tendenti ad assicurare la conservazione della pace fra le Nazioni. Ma secondo noi questo stato di pace perpetua e generale non potrebbe essere che il risultato di una civiltà così progredita e di un adempimento così perfetto di tutti i principii di giustizia nei rapporti internazionali, a cui di sua natura tende l' umanità, ma che tuttora è lontana dall' avere raggiunto. Meglio però che i sistemi dell' *equilibrio politico* e del *concerto delle grandi Potenze* che furono posti in opera dalla Diplomazia, e meglio delle istituzioni suggerite dai Filosofi di un' *Assemblea Generale degli Stati*, o di un *Tribunale Internazionale*, noi crediamo che potrebbe realmente condurre alla diminuzione delle guerre l' applicazione di *tre principii*, che ci sembrano essere le condizioni fondamentali ed indispensabili per l'attuazione di quella fratellanza universale dei popoli che il Cristianesimo ha proclamata e che i progressi della civiltà non potranno a meno di raffermare. Tali principii sono quelli della *autonomia nazionale*, del *governo rappresentativo*, e della *libertà*

commerciale. L'attuazione del *primo* di tali principii toglierebbe l'occasione a tutte le guerre che vengono provocate dal dominio di una Nazione su di un' altra e dalla violenta separazione delle varie parti di una stessa Nazione; l'attuazione del *secondo* difficulterebbe le guerre provocate dall' ambizione personale dei Monarchi e dagli interessi dinastici; l'attuazione infine del *terzo* toglierebbe dal campo le guerre ispirate da un fallace ed illegittimo egoismo mercantile. Da questi principii dee dunque partire necessariamente chi si fa ad esporre le norme regolatrici dei rapporti internazionali. La verità e la virtù di due fra essi ci è fatta manifesta dalle Scienze del Diritto Costituzionale e dell' Economia Politica; spetta alla nostra più particolarmente il versare intorno a quello dell'*autonomia nazionale* o della *nazionalità.* Ci piace però proclamare fino da questo momento la santità di tali principii e la nostra fede incrollabile ch' essi abbiano in un non lontano avvenire la più ampla ed universale applicazione, e che siano quindi avverate le condizioni della fratellanza universale dei popoli.

LEZIONE II.ª

(3 Decembre 1860).

Dello sviluppo storico del Diritto Internazionale e della sua Scienza, e del suo stato attuale.

I.

Sviluppo storico del Diritto Internazionale.

Se rivolgiamo lo sguardo sulla Storia delle diverse età e dei diversi popoli dobbiamo agevolmente convincerci che le relazioni internazionali non acquistarono un carattere di stabilità e di regolarità se non presso i popoli inciviliti dell' età moderna. I popoli dell' antichità, benchè entrassero talvolta in reciproche relazioni commerciali, non si trovavano generalmente in un contatto molto frequente ed ordinario fra loro, e quindi il loro Diritto delle Genti non poteva ottenere uno sviluppo considerevole. Esso si dovea limitare a pochi

principj, a poche massime, e nulla più. Le Storie degli Ebrei, degli Egizj, dei Fenicj, degli Indiani ce lo attestano. I Greci stessi aveano negli Anfizioni un istituto, che fra gli altri oggetti mirava alla tutela ed all' osservanza del Diritto delle Genti, ma soltanto fra i popoli anfizionici che formavano parte della nazionalità greca e che entravano in reciproca colleganza. I Romani col loro *Jus Feciale* e col sistema del loro Diritto Civile privilegiato non ci attestano certamente uno stato soddisfacente dei loro principj giuridici in ordine agli individui ed ai popoli stranieri. L' indole della politica estera di Roma, basata sul principio della conquista e tendente di continuo alla indefinita estensione del proprio dominio, escludeva non solo l' esistenza ma perfino la possibilità di rapporti alquanto estesi e permanenti colle estere Nazioni. Quella politica egoistica ed assorbente dopo avere portato lo Stato Romano ad una potenza colossale dovea trarlo ad una inevitabile rovina. La caduta dell' Impero Romano sotto l' urto delle irruenti orde barbariche e lo stanziamento dei popoli barbari nell' Occidente facevano sorgere un nuovo ordine di cose, di istituzioni, di rapporti, in cui spicca in tutta la sua originalità il sistema feudale. Ma una rivoluzione ben più profonda erasi verificata in quel frattempo per opera del Cristianesimo, che, soppiantate le massime superstiziose del Gentilesimo, in onta alle persecuzioni della politica

assoluta ed ombratile di Roma, era venuto ad influenzare potentemente colla sua virtù civilizzatrice tutti i rapporti della vita dei popoli. Si vide allora il principio cristiano stabilirsi intermediario e conciliatore fra i due elementi romano e germanico che lottavano fra loro e sulle rovine della civiltà pagana sorse e si andò gradualmente sviluppando la cristiana. Il Cristianesimo innalzando l'amore e la fratellanza universale a supremo principio della sua morale mirò se non a togliere certamente ad indebolire le barriere che separavano i diversi popoli ed a fonderli insieme non già in una società politica universale ma in una comunanza religiosa di fede, di speranza e di amore, predicando alle genti tutte della terra la pace ed il reciproco soccorso in nome della loro origine comune. Dall' epoca in cui questa nuova filosofia cominciò i suoi primi passi in tutti i secoli del suo vario progresso essa non venne meno alla missione di affratellare le stirpi diverse, nè le aberrazioni particolari da tale indirizzo eminentemente umanitario prefissole dal suo fondatore potranno mai rivolgersi contro di essa per negare od attenuare la sua virtù e l' importanza de' suoi benefici effetti. Non v'ha infatti alcuno storico imparziale il quale non riconosca la grande influenza del Cristianesimo nei progressi del Diritto delle Genti.

Il sistema feudale peraltro aveva creata e manteneva nel seno degli Stati che si andavano formando una

moltitudine di poteri sociali che impediva loro di acquistare alcuna consistenza politica nell' interno ed avversava l' estensione e il rassodamento dei rapporti fra i popoli anche più vicini. Era riserbato all' Italia il precorrere le altre Nazioni anche rispetto allo sviluppo delle relazioni internazionali, e Venezia, Roma, e Firenze, come dimostrano le Storie e i patrii documenti, furono gli Stati della Penisola che maggiormente vi cooperarono col rendere più frequenti e più importanti le missioni diplomatiche presso gli Stati esteri. La Storia poi dei Comuni e delle Repubbliche italiane nell' epoca della loro autonomia da esse così memorabilmente rivendicata contro la prepotenza degli Imperatori tedeschi non è che una Storia di progressi nelle relazioni fra le varie parti del globo mercè l' opera del commercio e della navigazione. Nè fu estraneo a tali progressi il risorto studio del Diritto Romano che fece nascere e rese celebri l' Università di Bologna e le altre d' Italia. Gli stranieri d' ogni Nazione accorsero a questi primi focolari della Scienza e diffondendosi poscia per tutta l' Europa portarono seco le ispirazioni ricevute in Italia, l' amore al Diritto Romano, e la sapienza dei Giureconsulti italiani. Il Diritto Romano passò quindi dalle Scuole d' Italia a quelle di Francia, d' Olanda, e di Germania, e divenne dapprima pel tacito consenso dei popoli Diritto Comune di quasi tutta Europa e poscia il modello e la base delle moderne

Codificazioni. Così l' Italia che era stata la madre dell' antica Giurisprudenza riscossa dal suo letargo e ritornata alla coltura degli studii severi fecesi iniziatrice del risorgimento e contribuì a rannodare i popoli europei nella comunanza del Diritto e della Scienza giuridica. Le Crociate, che non furono se non uno dei varii modi in cui si manifestarono l' azione e la potenza del Cristianesimo, servirono anche ad avvicinare i popoli, a fare che si conoscessero ed apprezzassero reciprocamente, ed a stringerli fra loro con relazioni benevole e stabili. Non debbono infatti considerarsi le Crociate come un avvenimento puramente religioso, ma altresì come un avvenimento economico e politico di somma importanza in virtù del quale le diverse Nazioni dell' Europa cristiana unitesi per uno scopo comune posero le basi di un' associazione fra loro, l' occidente si mise in relazione coll' oriente, si conobbero gli elementi della reciproca prosperità, si iniziarono nuovi e più estesi commercii e si conquistarono così nuovi progressi nel Diritto Internazionale. Il consolidamento dell' autorità monarchica in alcuni Stati, e l' assimilazione delle varie provincie di cui questi furono composti giovarono altresì allo sviluppo delle relazioni internazionali. Quando infatti alcuni principi abbatterono la prepotenza dei signori feudali e strinsero il potere nelle loro mani quegli Stati vennero acquistando una forza ed una consistenza nell' interno di cui prima

mancavano, e fu dietro a ciò che si affrettarono di entrare in relazioni più ordinate cogli altri Stati, perchè compresero che il principio dell' isolamento sarebbe stato di ostacolo alla loro stessa prosperità particolare. Che se quella rivoluzione fu deplorabile pei mezzi che talvolta furono posti in opera ad effettuarla, e se gli eccessi della tirannide o dell' assolutismo mostrarono nei secoli moderni la necessità di circondare l'autorità regia di tali freni che non le permettano di uscire dal retto cammino, non può essere sconosciuto che in alcune circostanze e sotto alcuni rapporti anche il potere monarchico puro contribuì alla grande opera della civiltà. Il Papato, istituzione puramente ecclesiastica e spirituale nelle sue origini e nel suo scopo, mercè l' influenza che l' indole dei tempi gli acconsentiva e che entro certi confini e sotto alcune riserve la Storia ha giustificata, giovò in epoche lontane e diverse dalla nostra a mantenere, come nei rapporti fra principi e popoli così in quelli dei popoli fra loro, lo spirito dell' equità e della giustizia esercitando in un campo più vasto quell' autorità arbitramentale che i Vescovi esercitavano in un campo più ristretto, e che era un effetto naturale dei tempi e delle condizioni sociali. Le scoperte di regioni vastissime e fertili di ogni naturale ricchezza dischiusero nuove vie al commercio, diedero nuovo impulso all' attività dei popoli europei, apersero loro nuova fonte di prosperità, nuovo campo alla diffu-

sione della civiltà ed all'estensione dei rapporti esteri. L'invenzione della stampa fu indubbiamente altro potente mezzo agevolatore di tali rapporti, poichè per essa avvenne la diffusione maggiore di tutte le cognizioni e di tutte le idee, e i diversi popoli entrando per essa in una comunicazione intellettuale fra loro sentirono maggiormente il bisogno di una comunicazione materiale ed attiva. Vennero quindi agevolati i mezzi di tale comunicazione e sorse un nuovo fervore di studii per abbattere o superare gli ostacoli frappostivi dalla natura.

Al concorso di tali cause principalmente sono dovuti lo sviluppo delle relazioni internazionali e l'incremento del Diritto delle Genti. L'epoca però che dagli Storici è considerata come il punto di partenza della Storia più interessante del Diritto Internazionale moderno è quella della pace di Vestfalia. Questo Trattato, che pose fine alla guerra dei trent' anni originata dalla Riforma di Lutero, è il primo in cui siasi applicato al Diritto Internazionale europeo il principio dell' equilibrio politico che dominò le relazioni internazionali nelle epoche successive. Anche prima di quel Trattato il principio dell' equilibrio era stato applicato in qualche caso particolare, come nella politica degli Stati della penisola italiana, ma fu quella la prima volta ch' esso venne attuato in tutta la sua pienezza e come base del sistema politico europeo. È da quest'epoca che i Trat-

tati internazionali acquistano un' interesse generale anzichè particolare, ed una Storia del Diritto Internazionale moderno per essere completa dovrebbe abbracciare cominciando da quest' epoca la Storia dei Trattati, esponendone le cause, le circostanze, e gli effetti che ne derivarono. La Riforma e la Rivoluzione francese costituiscono i fatti più importanti nell' ordine sociale dell' età moderna, e la Storia del Diritto Internazionale moderno potrebbe forse convenientemente dividersi in due grandi Periodi, il primo dei quali esordisse colla Riforma, colla guerra dei trent' anni e col Trattato di Vestfalia, il secondo colla Rivoluzione francese, colle guerre napoleoniche e col Trattato di Vienna. Il primo di questi Trattati fu la base principale del sistema politico europeo nel primo degli anzidetti periodi; col secondo pretesero le potenze maggiori d' Europa di stabilire la base del nuovo sistema politico dopo che l' anteriore era stato sconvolto e distrutto da Napoleone I. Senonchè le lesioni troppo enormi dei diritti imprescrittibili dei popoli di cui fu macchiata quell' opera informe non permettevano ch' essa dovesse durare. I frutti della Rivoluzione francese, che aveva lasciate sul suo cammino tante vittime umane, si fecero manifesti e si moltiplicarono dopo la cosidetta Restaurazione. La virtù delle istituzioni parlamentari e del regime rappresentativo che ad imitazione dell' Inghilterra vennero sperimentati nel continente europeo, e le libertà

del pensiero, della coscienza, del lavoro, negli ordini intellettuale, morale ed economico, che si andarono sviluppando di pari passo colle libertà civile e politica, furono in questo periodo i fattori più potenti del progresso verso la libertà e l' indipendenza delle Nazioni. E tutta la Storia del secolo in cui viviamo non fa che additare gli sforzi incessanti ora repressi ora vittoriosi delle Nazioni conculcate e divise che lacerano di quando in quando una pagina di quei Trattati, conclusi senza loro intervento od adesione, che senza tenere in conto alcuno le loro aspirazioni, le loro tradizioni, i loro diritti, ribadirono o fabbricarono le loro catene dividendole ad arte od a capriccio a beneplacito di principi regnanti per un asserto diritto divino anzichè per la libera volontà del popolo.

II.

Sviluppo storico della Scienza del Diritto Internazionale.

La Scienza del Diritto non precede la sua origine di fatto, ma vi tiene dietro, poichè, come abbiamo altrove osservato, il Diritto sorge prima nella Consuetudine, da questa passa nella Legislazione, e poscia entra nel campo scientifico. Ciò è a dirsi anche del Diritto Internazionale in ispecie, il quale dovea svilupparsi e manifestarsi dapprima negli usi delle Nazioni perchè

potesse formarsene una Scienza, non essendo ad esso applicabile, come abbiamo parimente osservato, la fase della Legislazione, la quale supporrebbe un' autorità superiore che non esiste sovra le Nazioni o gli Stati indipendenti. Nè con ciò intendiamo di assegnare un officio men nobile o meno importante alla Scienza del Diritto, ma di notare il suo procedimento naturale e reale, mentre ognuno può facilmente avvedersi che, se la Scienza del Diritto presuppone l'esistenza di un Diritto reale e vivente, è suo compito di elaborarlo, di svilupparlo, di farlo progredire, di perfezionarlo.

Se non si vogliano comprendere sotto il nome di Scienza del Diritto Internazionale alcuni principii o massime che si leggono nelle opere dei Filosofi e dei Politici dell'antichità, convien riconoscere che questa Scienza è propria delle età posteriori. Non possono certamente obliterarsi in una completa Storia di queste dottrine i principii di questi Scrittori, e specialmente di Platone, di Aristotele, di Cicerone; poichè dal loro esame si può desumere lo sviluppo delle opinioni sulle relazioni fra Stato e Stato e fra i cittadini di Stati diversi; ma tali ricerche sono fuori del campo della Scienza propriamente detta. Se esistesse un'opera di Aristotele sul Diritto della guerra = **Δικαίωματα τον πολεμõν** = di cui non possediamo che il titolo, avremmo un monumento dei principii di quel sommo filosofo della Grecia e un quadro più compiuto dei

costumi di quell' epoca e presso quella Nazione. Senonchè anche l' esattezza di quel titolo viene posta in dubbio da critici moderni, i quali ritengono che erroneamente siasi letto **πολεμῶν** in luogo di **πολεῶν.** Fino a che non acquistavano un carattere di stabilità e di regolarità i rapporti di fatto fra le Nazioni, fino a che non si effettuava quell' avvicinamento fra i popoli e fra gli Stati che la Storia ci attesta come un trionfo dell' età moderna, era impossibile che sorgesse neppure una Scienza speciale che di tali rapporti esclusivamente si occupasse, o meglio era impossibile che la Scienza del Diritto si estendesse ad essi. Vediamo pertanto dalle accresciute relazioni fra i popoli nascere lo studio delle medesime e quindi il Diritto Internazionale come Scienza.

La maggior parte degli storici attribuisce quasi esclusivamente a Ugo Grozio la gloria di aver fondato la scienza del Diritto delle Genti colla sua opera *De jure belli ac pacis.* Conviene però ricordare che anche prima di lui furono trattati argomenti proprii a questa scienza. I professori di Diritto dell' Università di Bologna al risorgimento dello studio della Giurisprudenza acquistarono autorità ed influenza nelle questioni fra le Repubbliche italiane e gli Imperatori tedeschi e in quelle delle Repubbliche fra loro. E fu in forza di tale influenza degli uomini di legge e di quella insieme della Chiesa e dei Papi che i primi lavori scientifici

sul Diritto delle Genti furono opera di giureconsulti o di canonisti e che i principii del Diritto Romano e del Diritto Canonico vi si trovano applicati alle questioni ed ai rapporti internazionali. Prova ne sono gli scritti di Giovanni da Lignano (1), di Giovanni Lupo (2), di Martino da Lodi (3), di Pietro Belli (4), fra gli italiani, e quelli di Enrico de Gorcum (5), di Francesco Victoria (6), di Domenico Soto (7), di Francesco Suarez (8), di Corrado Bruno (9), di Baldassare Ayala (10), di Francesco Arias (11) fra gli stranieri. Ma, anche tacendo di questi, un italiano, Alberico Gentili (12), emigrato per cause religiose e professore a Oxford, avea già trattato delle ambascierie e del diritto della guerra ed avea pubblicato una collezione di Decisioni di Diritto Marittimo frutto degli studii fatti come avvocato degli Spagnuoli presso la Corte delle prede d' Inghilterra. E benchè Lerminier lo di-

(1) De bello.

(2) De confed. principum. De bello et bellatoribus.

(3) De confed. pace et convent. principum. De bello. De legatis principum.

(4) De re militari et de bello.

(5) De bello justo.

(6) De Indis. De jure belli.

(7) De justitia et jure.

(8) De legibus ac Deo legislatore.

(9) De legationibus.

(10) De jure et officiis belli.

(11) De bello et ejus justitia.

(12) De legationibus. De jure belli. De advocatione hispanica.

chiari poco filosofo ed inspirato dall' autorità dei testi e dei fatti, è certo però ch'egli ebbe il merito di fissare l' attenzione de' suoi contemporanei sulle relazioni internazionali e suggerì forse a Grozio il concetto del suo libro. Epperò l' opera di Gentili sul Diritto della guerra è citata anche dal pubblicista francese Giovanni Bodin e dall' inglese Mackintosh, e Lampredi e Wheaton fra altri le hanno tributato giustizia.

Ciò non toglie che il vanto di aver dato una trattazione più scientifica spetti all' illustre olandese (1) al quale pure è dovuta la prima distinzione del Diritto Naturale dall' Etica, dalla Politica, e dal Diritto Positivo. Benchè egli nella sua opera menzionata tocchi di volo e quasi per incidente i principj generali e le idee fondamentali e si occupi in ispecialità delle questioni più importanti relative alle due condizioni in cui possono trovarsi gli Stati, la pace e la guerra, diede se non la prima certo la più profonda e più compiuta trattazione del Diritto delle Genti che si fosse avuta fino allora. Un oggetto speciale attinente al Diritto delle Genti richiamò pure l' attenzione di Grozio, la questione cioè del dominio del mare, in cui l' Olanda sua patria sosteneva il principio della libertà e della conseguente partecipazione al commercio marittimo colle Indie Orientali, mentre il Portogallo pretendeva all' esclu-

(1) De jure belli ac pacis. Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad indicana commercia.

sivo dominio de' suoi mari, come vi pretesero alla loro volta la Spagna e l' Inghilterra. Grozio pubblicò il suo *Mare liberum*, e l' inglese Giovanni Seldeno vi oppose il suo *Mare clausum*. Giureconsulto, storico, uomo di Stato, teologo eminente, avea Grozio dedicato l'opera sua al suo paese ed al bene dell' umanità, ma perseguitato insieme a Barnevelt ed agli Arminiani fu rinchiuso nella fortezza di Louvestein donde potè salvarsi ed esulare in Francia. Come si narra di Alessandro che seco portasse l' Iliade d' Omero, Gustavo Adolfo di Svezia teneva il maggior libro di Grozio sotto l' origliere. In Heidelberg fu istituita la prima cattedra di Diritto Naturale e delle Genti dalla quale quel libro doveva essere esposto e comentato e molti furono gli scrittori che lo illustrarono come Barbeyrac, Enrico Coccejo, ed Eineccio.

Giovanni Seldeno (1) oltre al libro menzionato sul dominio del mare trattò pure il Diritto di natura e delle genti valendosi dell' autorità delle Sacre Scritture. Il giureconsulto inglese Zouch (2), successore di Alberico Gentili nella cattedra di Diritto Romano all' Università di Oxford, e Giudice dell' Alta Corte dell' Ammiragliato, introdusse nel suo trattato la denominazione di *Jus inter gentes* per evitare la confusione col *Jus Gen-*

(1) De jure naturæ et gentium juxta disciplinam Hebræorum. Mare clausum sive de dominio maris.

(2) Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes et quæstionum de eodem explicatio.

tium dei Romani. SAMUELE PUFENDORF (1) che occupò il primo la cattedra di Heidelberg appena istituita, diede una trattazione più comprensiva del Diritto delle genti tentando conciliare insieme le dottrine di Grozio e quelle di Tomaso Hobbes, ma difettando della profondità necessaria diede occasione alla critica de' suoi principii fatta da Leibnitz ed al giudizio dal medesimo pronunciato intorno ad esso: *Vir parum jurisconsultus ac minime philosophus.* Eppure le sue opere furono tradotte, comentate, diffuse, e studiate per molto tempo in tutta Europa. Mentre Pufendorf considerava il Diritto delle Genti sotto l'aspetto filosofico e come una semplice applicazione dei principii del Diritto Naturale ai rapporti fra Stato e Stato, SAMUELE RACHEL (2), professore all' Università di Kiel e ministro del Duca d' Holstein-Gottorp al Congresso di Nimega, avvisava in due Dissertazioni ad un diverso Diritto delle Genti che basato sul consenso o espresso o tacito le obbliga reciprocamente; distingueva i patti che intervengono fra le singole Nazioni e i principii generalmente seguiti in pratica, e stabiliva così l'idea del Diritto delle genti positivo, distinto in comune, basato alla generale consuetudine, ed in particolare, basato ai Trattati. TEXTOR (3), professore prima in Altorf e quindi in

(1) De jure naturæ ac gentium. De officio hominis ac civis.

(2) De jure naturæ et gentium.

(3) Synopsis juris gentium.

Heidelberg, diede un prospetto del Diritto delle genti pratico. E Leibnitz (1), genio straordinario, che elevò il metodo a scienza, che penetrò profondamente la virtù del Diritto Romano, e rese tanti servizi alla Giurisprudenza, celebre ad un tempo e come matematico e come filosofo e come giureconsulto, anche Leibnitz dinotò l' importanza del Diritto delle genti pratico basato alla consuetudine e fece una compilazione di Trattati per servire allo studio di esso nella cui prefazione sono esposti i suoi principii sull'argomento. Vicquefort (2) trattò il tema degli ambasciatori. Bynkershoek (3) trattò del dominio del mare, del foro degli ambasciatori, e della guerra. Einecio (4), oltre il comento a Grozio, diede pure un buon trattato elementare della scienza. Cristiano Wolf (5), discepolo di Leibnitz in filosofia, matematico anch' egli, professore di Matematiche a Lipsia e quindi di Filosofia ad Halle, bandito per una calunnia religiosa e quindi richiamato e riammesso alla cattedra, trattò il Diritto Naturale e delle Genti sistematicamente distinguendolo dall' Etica e dalle Scienze affini, divise il Diritto delle Genti in

(1) Codex juris gentium diplomaticus.

(2) L' ambassadeur et ses functions.

(3) De dominio maris. De foro legatorum. De rebus bellicis (Quæstiones juris publici. Lib. I).

(4) Prælectiones academicæ in H. Grotii de jure belli ac pacis libros. Elementa juris naturæ ac gentium.

(5) Jus naturæ ac gentium methodo scientifica pertractatum.

naturale, volontario, consuetudinario, e convenzionale; ma si tenne nella sua trattazione nella cerchia puramente filosofica. L'abate Bernardino Saint Pierre (1) aveva proposto un progetto per la pace perpetua la cui prima idea è attribuita ad Enrico IV ed al suo Ministro Sully, e Giangiacomo Rousseau (2) ne fece un estratto. Mably (3) trattò del Diritto Pubblico di Europa attingendo alla Storia ma colle idee preconcette della scuola del Contratto sociale. Vattel (4) ha il pregio di avere esposti i principii singolarmente di Wolf sul Diritto delle Genti con chiarezza ed eleganza ed approfittando di esempi storici. Burlamaqui (5) epilogò anch' egli i suoi predecessori. Hubner (6) trattò particolarmente della preda marittima. Ackenwall (7), Moser (8), Gunther (9) trattarono il Diritto delle Genti sotto l' aspetto pratico, ma specialmente il secondo trascura ogni deduzione di principii speculativi

(1) Projet de traité pour rendre la paix perpetuelle.

(2) Extrait du projet de paix perp. de M. l'abbé de S. Pierre.

(3) Principes des négociations. Droit public de l' Europe fondé sur les traités.

(4) Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains.

(5) Principes du droit politique. Principes du droit de la nature et des gens.

(6) De la saisie des bâtiments neutres . . .

(7) Juris gentium Europæarum practici primæ lineæ.

(8) Essai sur le droit des gens le plus moderne des nations européennes en paix et en guerre; ed altre opere.

(9) Europäisches Völkerrechts in Friedenszeiten . . .

e sembra quasi temerli. Quegli però che rese maggiori servigi alla scienza colle varie sue opere fu Federico Martens (1) il cui Compendio specialmente ottenne molta diffusione benchè egli pure si basi esclusivamente ai fatti e rifugga dai principii filosofici. Oltre all' anzidetta opera pubblicò egli un Corso Diplomatico e una Collezione di Trattati posteriori alla pace di Vestfalia. Il tema della pace perpetua trattato da varii filosofi eccitò particolarmente gli studii di Emmanuele Kant (2) e di Geremia Bentham (3). Finetti (4) trattò il Diritto naturale e delle genti confutando specialmente i principii di Hobbes, Pufendorf, Thomasio, e Wolf. Galiani (5) trattò dei doveri e dei diritti dei principi neutrali; Lampredi (6) oltre alla sua opera sul Diritto pubblico universale scrisse pure sul Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra; Azuni (7) espose sistematicamente il Diritto marittimo europeo.

(1) Précis du droit des gens moderne de l' Europe. Cours diplomatique ou Tableau des rélations extérieures des puissances de l' Europe . . . Récueil des principaux traités . . . . . depuis 1761 jusque à nos jours.

(2) Projet de paix perpetuelle. Rechtslehre.

(3) Principles of international Law.

(4) De principiis juris naturæ et gentium adversus Hobbesium, Pufendorfium, Thomasium, Wolfium et alios.

(5) Dei doveri dei principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali.

(6) Juris publici universalis sive juris naturæ et gentium theoremata. Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. De licentia in hostem.

(7) Sistema universale dei principii del Diritto marittimo dell' Europa.

Notevole è pure il discorso sullo studio del Diritto di natura e delle Genti dell'inglese Mackintosh (1). E venendo ai lavori più moderni i più importanti trattati sono quelli di Kluber (2), di De Felice (3), di Pinheiro Fereira (4), di Garden (5), di Wheaton (6), e di Heffter (7), che abbracciano il complesso della Scienza, e fra i trattati speciali intorno a singole parti di essa meritano essere particolarmente ricordati quelli di Teodoro Ortolan (8) sulle regole internazionali e sulla Diplomazia del mare, di Rayneval (9), di Reddie (10), di Hautefeuille (11), e di Weiss (12)

(1) Discours sur l' étude du droit de la nature et des gens, trad. par Royer-Collard.

(2) Le droit des gens moderne de l' Europe.

(3) Leçons de droit de la nature et des gens.

(4) Cours de droit public interne et externe. Principes du droit public, constitutionnel, administratif et des gens. Precis du droit public interne et externe.

(5) Traité complet de diplomatie, ou théorie générale des rélations extérieures des puissances de l' Europe.

(6) Éléments du droit international. Histoire des progres du droit des gens en Europe et en Amérique depuis la paix de Westphalie.

(7) Le droit international public de l' Europe, trad. par Bergson.

(8) Regles internationales et diplomatie de la mer.

(9) De la liberté des mers. Institutions du droit de la nature et des gens.

(10) Researchs on maritime international Law. Inquiries in International Law public and private.

(11) Des droits et des devoirs drs nations neutres en temps de guerre maritime. Histoire des origines, des progres, et des variations du droit maritime international.

(12) Code du droit et du devoir d'une puissance neutre. Codr du droit maritime intrrnational.

sul Diritto marittimo, e quelli di Story (1), di Waechter (2), di Mailher de Chassat (3), di Foelix (4), e di Schaeffner (5) sui Conflitti delle Leggi di Stati diversi. In Italia principalmente De Simoni (6), Baroli (7), Tapparelli (8), Tolomei (9), e Audisio (10) trattarono del Diritto naturale e delle genti, e Rocco (11) trattò l' argomento dei Conflitti delle Leggi in relazione al Regno delle Due Sicilie. Con vedute più indipendenti e con maggiore libertà poterono esporre i principii del Diritto Internazionale nell' Università di Torino il professore Mancini, e in quella di Genova il professore Casanova, le cui Lezioni (12) videro ultimamente la luce. E Terenzio Mamiani (13) toccando alle questioni fondamentali del giure pubblico e delle

(1) Commentaries on the conflict of Laws . . . .

(2) Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze verschiedener Staaten.

(3) Traité des statuts, lois personnelles, lois réelles, ou droit international privé.

(4) Traité du droit international privé.

(5) Esplirazione del Diritto privato internazionale, trad. di Michele Tenore.

(6) Saggio critico storico e filosofico sul Diritto di natura e delle genti e sulle successive leggi, istituti, e governi politici.

(7) Diritto naturale privato e pubbliro.

(8) Saggio teoretico di Diritto Naturale. Corso elementare di Naturale Diritto.

(9) Corso elementare di Diritto Naturale o Razionale.

(10) Juris naturæ et gentium privati et publici fundamenta.

(11) Dell' uso ed autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri.

(12) Del Diritto Internazionale. Lezioni ordinate dall' avv. Cesare Cabella

(13) Di un nuovo Diritto Europeo.

genti dimostrava le imperfezioni del Diritto Pubblico Europeo e le sue dissonanze dalle norme di giustizia universale e formulava con deduzione scientifica i principii direttivi pel suo rinnovamento.

Quanto alla Storia del Diritto Internazionale le opere più importanti sono quelle di Arnoult, di Ward, di Flassan, di Koch, di Schoell, di Eichhorn, di Busch, di Heeren, di Ancillon, di Putter, di Federico e di Carlo Martens, di Cussy, di Wheaton, di Hauterive, di Laurent, e di Garden. E fra le Collezioni generali di Trattati vanno specialmente ricordate quelle di Dumont, di Rousset, di Barbeyrac, di Saint Priest, quella di Federico Martens, quella di Carlo Martens e di Cussy, e quella degli avvocati Bonjean e Paul Odent.

Ma troppo lungo sarebbe l'annoverare tutti gli scrittori e tutte le opere degne di menzione specialmente intorno a singoli punti della nostra scienza, e l'accennare anche semplicemente le Collezioni particolari dei Trattati di singoli Stati o di singole Case regnanti cogli altri Stati o colle altre Case. A noi basta avere offerti questi brevi cenni che ci sembrano sufficienti a far conoscere lo sviluppo della nostra scienza e la ricchezza dei sussidii ch' essa ci somministra.

III.

Stato attuale del Diritto Internazionale.

Pervenuti a questo punto della nostra troppo rapida escursione nel campo della Storia del Diritto Internazionale e della sua Scienza, rivolgiamo ora uno sguardo al suo stato attuale per vedere i progressi già conseguiti o che si vanno effettuando e per trarne argomento di fiducia nell'opera della civiltà.

L'ospitalità verso gli stranieri e il riconoscimento dei loro diritti civili da parte delle moderne Legislazioni in confronto della inospitalità e dell'albinaggio che dominavano nell'antichità e nel Medio Evo; la libertà del commercio e della navigazione fra le varie parti del globo che si va sostituendo al monopolio mercantile, alle pretese pel dominio dei mari, ed alla servitù commerciale delle Colonie; l'estensione dei rapporti regolari non solo fra gli Stati Europei e Cristiani ma fra questi e gli Stati delle altre parti della terra e di religione diversa; lo sviluppo sempre maggiore delle istituzioni consolari; la diminuzione dello spirito di conquista nelle guerre; gli sforzi per la conservazione della pace e per la pacifica soluzione delle contese colle mediazioni, cogli arbitramenti e coi Congressi; la nobiltà stessa degli scopi in alcune guerre, come sarebbero l'indipendenza e l'autonomia degli

Stati e delle Nazioni, e la difesa dei principii di civiltà e di giustizia; il rispetto alle popolazioni inermi, alle proprietà private, ai monumenti storici, nel modo di fare la guerra; il contegno verso i prigionieri e lo scambio reciproco di essi fra gli eserciti belligeranti; le tregue stipulate per l'effettuazione di tale scambio, per raccogliere i feriti e per tumulare i morti; l'abolizione della corsa, il riconoscimento dei diritti dei popoli neutrali, il rispetto alle mercanzie coperte da bandiera neutrale e la dichiarata inammissibilità del blocco fittizio o sulla carta nelle guerre marittime, sono tutti progressi innegabili del moderno Diritto delle Genti positivo.

Il progresso nell'ordine morale, intellettuale, politico ed economico diede la spinta più efficace al conseguimento di tali risultati, a cui l'opera della scienza aveva sì nobilmente contribuito. Che più? Le stesse scoperte più celebri nell'ordine fisico giovarono eminentemente all'opera sublime di avvicinare i popoli fra loro. La natura andò sollevando a mano a mano il suo velo e acconsentì agli uomini di scoprire nuovi mezzi per agevolare le loro comunicazioni, e le invenzioni delle età precorse furono coronate dai due miracoli dell'età presente, la telegrafia ed il vapore. Nè qui arrestossi lo slancio della civiltà, che sdegnando le facili vittorie, dopo avere perforati i monti, si accinge a mettere in comunicazione i mari tagliando gl'istmi da cui sono divisi. Il quale spettacolo ci fa

manifesto come Dio ponesse le barriere naturali a separare i popoli fino a che essi fossero capaci di abbatterle ed accordasse loro il trionfo della soggiogata materia a mano a mano che divenissero più atti ad un'intima e cordiale associazione.

Che se molto è il cammino che resta ancora a percorrere per giungere al desiderato perfezionamento del Diritto Internazionale, e se grande è tuttora l'ufficio assegnato alla scienza, la Storia dell'età nostra ci inspira sempre maggiore fiducia nell'avvenire. E già in quella stessa parte del Diritto delle genti che in modo più flagrante si allontanava dai principii dell'universale giustizia, in quella cioè delle divisioni territoriali degli Stati, quali furono stabilite o confermate dal Trattato di Vienna, in cui furono smembrate alcune nobilissime Nazioni e date in preda a Potenze straniere, molti sono i parziali miglioramenti e le modificazioni che si andarono effettuando coll'opera o col consenso, espresso o tacito, di quelle stesse Potenzo di cui era stato opera quel Trattato. Il progresso irresistibile delle idee e della civiltà trascina anche i riluttanti, e una virtù celesto ed onnipotente spinge l'umanità al conseguimento di migliori destini.

Nè certo senza divino consiglio fu riserbato all'Italia il dischiudere alle altre nobilissimo Nazioni a Lei sorelle nella sventura la via sacra del comune risorgimento. L'Italia infatti che era stata la madre della civiltà antica e della nuova alle Nazioni d'Europa, che

avea dato ad esso le sue Leggi, che le aveva ammaestrate nelle Scienze, nelle Lettere, nelle Arti Belle, nelle Industrie, e nei Commerci, che avea scoperto a loro vantaggio il Nuovo Mondo, che le avea protette dall'irruzione della barbarie ottomana, doveva colla più mostruosa ingratitudine essere sagrificata in quella infausta congrega che riunita in Vienna nel 1815 volle stabilire il Diritto Pubblico Europeo dividendo i territorii colle loro popolazioni, quasi beni feudali coi servi addetti alla gleba, secondo il beneplacito dei pretesi arbitri dell'Europa. A Lei non valsero la sua passata grandezza e la memoria dei suoi beneficii. Ella fu lacerata, divisa, e data in dominio o resa mancipio allo straniero. La patria di Dante e di Michelangelo, di Machiavelli e di Vico, di Galileo e di Volta, la culla dei Polo, di Colombo, di Vespucci, la terra dei Dandolo, dei Zeno, dei Pisani, dei Morosini, dei Doria, e dei Bonaparte, non fu stimata degna di assidersi al banchetto delle Nazioni. Era dunque diritto che questa medesima Italia, dopo molti conati repressi colla forza e rinnovantisi ognora, dopo molti errori e molte terribili esperienze, sorgesse dal suo letto di servitù e di abbiezione, di tradimenti e di vergogne, di sangue e di martirii, di patiboli e di prigionie, di esigli e di sventure, e colla più stupenda delle rivoluzioni iniziasse una nuova era del Diritto delle Genti basato alla ricostituzione delle Nazionalità e all'alleanza dei Popoli indipendenti.

Nota dell' Autore.

Queste due Lezioni premesse al Corso di *Diritto Internazionale* che io do nel presente anno scolastico (1860 - 61) nell' Università di Pavia sono esclusivamente destinate a servire di *Introduzione* al Corso suddetto pei miei scolari.

La prima di esse è nella massima parte una riproduzione di quella da me premessa al Corso del passato anno scolastico (1859 - 60) e pubblicata quasi per intiero nella *Gazzetta dei Giuristi* di Torino (Anno VII, Serie II, N.i 46. 47).

In ambedue le Lezioni sono poi rifusi gli argomenti contenuti in altro mio precedente lavoro *Del Diritto Internazionale e del suo insegnamento* letto nelle sessioni 22 e 29 Luglio 1858 dell' Ateneo di Treviso e pubblicato nel *Giornale di Giurisprudenza pratica* di Venezia (Anno IX. N.i 24. 25. 26).

Qualora le circostanze me lo permettano, ho in animo di pubblicare un *Trattato di Diritto Internazionale Moderno* in cui tenterò di svolgere le varie parti di questa Scienza secondo il piano formulato e i principii direttivi enunciati nella prima di queste Lezioni, collo scopo di offrire alla gioventù italiana dedita allo studio delle dottrine sociali una esposizione sistematica di questa nobilissima parte del Diritto nel suo stato attuale e in relazione ad un tempo colla Filosofia e colla Storia, permodochè siano chiariti i progressi finora effettuati e quelli che sono da compiersi nei rapporti internazionali.

Pavia 31 Decembre 1860.

D. M. O.